

STATUTO del Gruppo Teatrale Universitario

Art. 1 - Denominazione

È costituita presso l'Università degli Studi di Udine
l'associazione "Gruppo Teatrale Universitario".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Tavagnacco (UD) in Via Traiano
11/3.

Art. 3 - Durata

L'Associazione ha durata di anni dieci e può essere
prorogata in forma tacita o sciolta anticipatamente
dall'assemblea dei soci.

Art. 4 - Scopi

L'Associazione è apartitica e aconfessionale. È
costituita senza finalità di lucro.

Essa si propone di:

- promuovere la formazione e la cultura teatrali dei
soci;
- organizzare ed allestire spettacoli teatrali, nonché
ogni altra attività per la quale sia necessario l'uso
della recitazione (film, lettura in pubblico,
spettacoli multimediali);
- stabilire contatti con diverse realtà interessate al
teatro;
- promuovere il teatro come fonte di cultura e di
crescita personale all'interno dell'Università.

Art. 5 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Direttore artistico.

Tutte le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 6 - Soci

L'iscrizione è gratuita. Può essere subordinata all'iscrizione ad enti a cui l'Associazione è affiliata per il perseguimento degli scopi statutari.

Può diventare socio ordinario chiunque purché studente dell'Università degli Studi di Udine o laureato presso la stessa università. La maggioranza dei soci deve essere comunque costituita da studenti dell'Università degli Studi di Udine.

Inoltre può essere socio onorario chi ne abbia espresso in forma scritta il desiderio e/o sia ritenuto meritevole dal Consiglio Direttivo, salvo approvazione della prima assemblea dei Soci.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'assemblea è formata da tutti i soci e si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.

L'assemblea è convocata tramite inviti da trasmettere ai soci almeno venti giorni prima della seduta, salvo i casi d'urgenza. La convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine dei giorno e può avvenire per via telematica.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno la metà dei soci; qualora non sia raggiunto il prescritto numero di soci, l'assemblea ordinaria si intende riunita in seconda convocazione un'ora dopo quella stabilita, e le deliberazioni hanno validità qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria si riunisce per discutere ed approvare la relazione annuale e il bilancio annuale e per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente od ogni qualvolta un ordine del giorno venga proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 dei soci che ne inviino richiesta scritta al Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano o a scrutinio segreto se richiesto da almeno due soci.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da un

Consigliere designato dal Presidente.

Deliberazioni, relazioni e bilanci vengono trasmessi ai soci entro trenta giorni dall'assemblea, preferibilmente per via telematica.

Art. 8 - Assemblea Straordinaria

L'assemblea si riunisce in seduta straordinaria per discutere ed approvare eventuali modifiche allo statuto.

L'assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, o su motivata richiesta sottoscritta da almeno 1/5 dei soci.

Per la validità dell'assemblea straordinaria valgono le norme stabilite al precedente Art.7, fatto salvo che le delibere saranno prese con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da 5 Consiglieri eletti dall'assemblea ordinaria tra i soci.

Il consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice-presidente, il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio.

I consiglieri durano in carica un anno, e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo decide e/o approva proposte di

attività, in accordo con gli scopi che si prefigge
l'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del
Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno 2
Consiglieri, e comunque almeno due volte all'anno.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la
presenza ed il voto favorevole della maggioranza del
consiglio.

In caso di rinuncia di un consigliere, il consiglio alla
prima riunione provvede alla sostituzione chiedendone
la convalida alla prima assemblea ordinaria.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice tra i
membri del Consiglio Direttivo.

Egli dura in carica per la durata del Consiglio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione verso i terzi ed
in giudizio, presiede l'Assemblea ed il Consiglio
Direttivo e ne coordina l'attività. Nei casi di urgenza
può esercitare il potere del consiglio salvo ratifica
da parte di questo alla prima riunione.

In caso di temporanea assenza o impossibilità del
Presidente, il Vice-Presidente assumerà la temporanea e
contingente Presidenza del Direttivo nonché le relative
funzioni e poteri.

Art. 11 - Direttore artistico

Il Consiglio Direttivo nomina tra i soci

dell'associazione un Direttore Artistico, a cui delega le scelte in campo artistico. Il Direttore Artistico risponde della sua attività al Consiglio Direttivo, e mantiene la sua carica fino a che non ne sia sollevato dallo stesso.

Art. 12 - Patrimonio - Amministrazione

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diventeranno proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate sono costituite:

- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, aziende private e pubbliche e da enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni, lasciti di terzi o di associati;
- dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Non è possibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che

la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 13 - Esercizio Sociale

L'anno sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno ed i rendiconti assembleari e finanziari dell'associazione, nonché il bilancio preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo, sono sottoposti entro il 31 marzo successivo all'approvazione dell'assemblea ordinaria.

Art. 14 - Caso di Scioglimento

L'associazione può essere sciolta dall'Assemblea Straordinaria su proposta unanime del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento il Consiglio Direttivo deciderà la destinazione dell'eventuale patrimonio dell'associazione, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge n.662/96, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, previa approvazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 15 - Controversie

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del C. C. che regolano casi analoghi.